

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 12/04/2024

### FATTO

Nel ricorso parte istante espone i seguenti fatti:

- di aver stipulato in data 24 ottobre 2007 con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero;
- in data 28 maggio 2008 ha proceduto al rimborso parziale della somma di euro 176.960,28, che è stata imputata dalla banca in linea capitale per euro 170.000,00 ed in linea indicizzazione valutaria e rivalutazione per il residuo importo di euro 6.960,28;
- in data 8 maggio 2023 ha manifestato la volontà di estinguere anticipatamente ed in unica soluzione il mutuo;
- il 12 maggio 2023 la banca ha trasmesso il prospetto di estinzione;
- esso prevede il meccanismo della "doppia conversione" previsto dagli artt. 7 e 7 bis del contratto di mutuo;
- queste clausole contrattuali, nel prevedere che gli importi ancora dovuti dal mutuatario debbano prima esser convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e poi esser nuovamente convertiti in euro al tasso di cambio corrente, non illustrano le operazioni aritmetiche che il mutuatario avrebbe dovuto eseguire al fine di realizzare tale



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

duplice conversione valutaria, ponendosi in tal modo in contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE;

- la violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13/CEE, determina l'abusività della clausola contrattuale e la conseguente dichiarazione di nullità *ex officio* ai sensi dell'art. 36 del codice del consumo;
- trattandosi di una nullità solo parziale, ne consegue che al calcolo del capitale residuo dovrà pervenirsi sottraendo dalla somma mutuata l'ammontare complessivo dei ratei già restituiti, senza applicazione della "duplice conversione" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5874/2015).

Il ricorrente conclude chiedendo di accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute negli artt. 7 e 7 *bis* del contratto di mutuo fondiario concluso il 24 ottobre 2007 e per l'effetto:

- in via principale, ordinare alla banca di rideterminare l'importo del capitale residuo dovuto per la anticipata estinzione del rapporto senza praticare la duplice conversione valutaria, includendo dunque nel computo anche la somma di euro 6.960,28 pagata dal ricorrente il 28 maggio 2008 ed imputata invece dall'Istituto come "rivalutazione cambio storico";
- in via gradata, ordinare alla banca di stornare dal conteggio informativo dell'1 giugno 2023 la somma di euro 20.052,60 richiesta a titolo di "indicizzazione valutaria" e "rivalutazione" contenendo in euro 24.673,83 l'importo effettivamente dovuto dal ricorrente per la estinzione definitiva del rapporto.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce:

- in via pregiudiziale l'incompetenza temporale dell'ABF, poiché la richiesta è finalizzata ad ottenere da parte del Collegio una verifica *ab origine* del contratto sottoscritto in data 24 ottobre 2007;
- nel merito, il mutuo sottoscritto dal ricorrente si fonda sul fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente riceve quindi una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico");
- nel conteggio estintivo emesso l'1 giugno 2023 alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, in applicazione del meccanismo di rivalutazione al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento della richiesta di estinzione;
- nel caso di specie, il tasso di cambio CHF/EUR è risultato sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula e, pertanto, il capitale residuo da rimborsare in euro è risultato maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento; analogamente, se il tasso di cambio fosse stato favorevole, il residuo da rimborsare sarebbe stato invece inferiore a quanto previsto dal piano di ammortamento;
- l'art. 4 del contratto prevede i cc.dd. "conguagli semestrali", per tutta la durata del mutuo, determinati al termine di ogni semestre dalla differenza tra i tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Le eventuali differenze così



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

calcolate non incidono direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo, che rimangono costanti per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" da accreditare o addebitare sullo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria" (art. 4). Per effetto dei meccanismi di indicizzazione si sono registrati nel tempo conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari a euro 8.232,21;

- con riguardo all'asserita opacità informativa, il ricorrente ha appreso la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto dalle stesse clausole contrattuali, chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; tant'è che il ricorrente, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento dinnanzi al notaio;

- la banca ha continuamente trasmesso durante l'esecuzione del rapporto comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata;

- la Corte d'Appello di Milano, nel decidere la controversia ad essa deferita dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1435/2023, ha confermato la legittimità delle clausole contenute nei mutui indicizzati al Franco Svizzero ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), nonché della normativa di settore (e.g. D.Lgs. n. 385/1993, "TUB"), anche per ciò che attiene alla loro conformità ai canoni di trasparenza, chiarezza e comprensibilità;

- la Suprema Corte, con recente ordinanza del 3 novembre 2023, nel confermare integralmente la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1547/2020 del 25 giugno 2020, ha definitivamente accertato la chiarezza ed efficacia delle clausole contrattuali in esame.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato il 24 ottobre 2007 ed estinto anticipatamente l'8 maggio 2023, eccepisce la nullità delle clausole che disciplinano l'estinzione anticipata prevedendo l'applicazione di una doppia conversione con il franco svizzero e chiede, pertanto, che la duplice conversione non sia applicata in sede di estinzione anticipata, con conseguente restituzione dell'eccedenza pagata.

L'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'incompetenza temporale dell'Arbitro poiché la richiesta è finalizzata ad ottenere una verifica *ab origine* del contratto sottoscritto in data 24 ottobre 2007.

Si rammenta preliminarmente che nella vigenza del nuovo regime di competenza temporale di cui alle aggiornate Disposizioni ABF (Sez. I, par. 4, entrato in vigore per i ricorsi presentati a partire dal 1° ottobre 2022), *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*.

Nel caso di specie la parte ricorrente lamenta la nullità delle clausole del mutuo relative alla determinazione del tasso d'interesse ed alla indicizzazione a valuta estera.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene di poter dare continuità all'orientamento che, con riguardo alla valutazione della competenza temporale dell'ABF, la ritiene sussistente nel caso di esame dei vizi lamentati in merito alla clausola di estinzione anticipata (art. 7), avendo riguardo al momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (Collegio di Milano, decisione n. 3319/2023).

Nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza della competenza temporale dell'ABF a decidere della questione, si rileva che:

- il ricorrente ha rimborsato parzialmente il debito una prima volta il 28 maggio 2008, rimborsando la somma di euro 176.960,28;
- successivamente, l'8 maggio 2023, ha manifestato la volontà di estinguere anticipatamente ed in unica soluzione il debito residuo.

Pertanto, la competenza temporale dell'ABF sussiste con riferimento al conteggio estintivo dell'1 giugno 2023.

L'intermediario difende la legittimità delle previsioni contrattuali in contestazione e, in ogni caso, fa presente che ha continuamente trasmesso durante l'esecuzione del rapporto comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata.

L'art. 7 del contratto di mutuo prevede, in ipotesi di estinzione anticipata, una duplice conversione del capitale residuo:

- una prima conversione del capitale residuo, espresso in euro, in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula;
- la seconda conversione del capitale residuo (di nuovo in euro), come sopra calcolato, al tasso di cambio attuale al momento dell'estinzione.

Il meccanismo di c.d. "doppia conversione" in sede di estinzione anticipata è stato esaminato nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 4135 del 20.05.2015 e nn. 5855, 5866 e 5874 del 29.07.2015, recepite nelle pronunce dei Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario Finanziario.

L'ABF ha accertato che la clausola in esame non espone in maniera chiara e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione e ne ha dichiarato la nullità, disponendo che il ricorrente rimborsi la differenza tra la somma mutuata e le quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione.

La posizione dell'Arbitro risulta sostanzialmente in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia del 20.09.2018 (causa C-51/17) in cui, premessa l'applicabilità della direttiva 93/13 alle clausole relative al rischio di cambio, si è affermato che: *"il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari"*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inoltre, la Corte di Giustizia ha rilevato che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali devono esser valutate *“facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale”*.

La Corte di Giustizia ha affermato, altresì, la rilevabilità d’ufficio del carattere abusivo di tali clausole, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Infine, si segnala la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27214/2018 del 13 giugno 2018, relativa ai contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero (CHF) con tasso Libor stipulati dall’intermediario resistente, che ha ritenuto contrarie all’art. 35 comma 1 del codice del consumo le clausole di cui agli artt. 7 e 7-bis.

Nel richiamato contesto normativo e giurisprudenziale il ricorso è meritevole di accoglimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA